

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE**del 26 maggio 1989****relativa alle condizioni igieniche generali nelle aziende produttrici di latte****(89/362/CEE)****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto la direttiva 85/397/CEE del Consiglio, del 5 agosto 1985, concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente⁽¹⁾, modificata dal regolamento (CEE) n. 3768/85⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando che il latte non trattato deve provenire da aziende produttrici che rispondono alle condizioni igieniche generali previste nell'allegato A, capitolo VI della direttiva 85/397/CEE;

considerando che gli Stati membri devono provvedere affinché le aziende produttrici siano sottoposte ad ispezioni periodiche volte ad accertare l'osservanza delle norme igieniche;

considerando che, ai fini dell'ispezione delle aziende produttrici, deve essere stilato un codice generale d'igiene in cui siano specificate le condizioni igieniche generali che devono essere rispettate nelle aziende produttrici, in particolare le condizioni relative alla manutenzione dei locali e alle operazioni di mungitura;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:*Articolo 1*

Gli Stati membri vigilano affinché le aziende produttrici di latte rispettino il codice generale d'igiene contenuto nell'allegato.

Articolo 2

1. La Commissione può formulare raccomandazioni concernenti le note esplicative del codice generale d'igiene.

2. La Commissione provvede alla pubblicazione delle raccomandazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1990. Esse ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate in forza del primo comma fanno esplicito riferimento alla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 226 del 24. 8. 1985, pag. 13.

(²) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.